

Dichiarazione 770/2020 - Che cos'è

Il modello 770/ 2020 (anno d'imposta 2019) deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:

- redditi di lavoro dipendente e assimilati
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
- dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (articolo 25 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010)
- locazioni brevi inserite all'interno della Certificazione unica (articolo 4 del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017)
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (articolo 21, comma 15 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 come modificato dall'articolo 15, comma 2 del decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009 convertito in legge n. 102 del 3 agosto 2009)
- somme liquidate a titolo di indennità di esproprio
- somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza.

L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso la Certificazione unica e, se richiesto, la Certificazione degli utili nei diversi termini previsti dall'articolo 4 del Dpr n. 322 del 22 luglio 1998 (7 marzo 2020 ovvero il 31 ottobre 2020).

Come e quando si presenta

Il modello Irap deve essere presentato in via telematica:

- per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché per le società e associazioni a esse equiparate (articolo 5 del Tuir), entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta
- per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, entro l'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 2, Dpr 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni)
- per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Ai fini della presentazione non assume, quindi, rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma soltanto la data di chiusura del periodo d'imposta.